

Impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora

Pablo Gefaell*

Sommario: 1. Introduzione – 2. La Congregazione Orientale dentro la Curia romana – 3. La diaspora in rapporto con la Congregazione Orientale – 4. Casi concreti dell'intervento della Congregazione Orientale nella diaspora: a) Il Visitatore patriarcale inviato con l'assenso della Sede Apostolica – b) Il consenso presunto per passare alla Chiesa latina: b.1. Ancora una volta occorre chiarire la portata del CCEO can. 1 – c. Ortodossi che diventano latini e protestanti che si fanno cattolici orientali – d. L'indulto di biritualismo – e. L'accordo sul sacerdote incaricato di curare i fedeli di un'altra Chiesa – f. L'incardinazione in circoscrizioni di altre Chiese *sui iuris* – g. Altri casi teoricamente meno problematici.

1. Introduzione

Nell'ambito di questo convegno sulle comunità di fedeli orientali in diaspora, mi è stato assegnato il compito di illustrare dal punto di vista delle "esperienze e prospettive" la sollecitudine, le premure, che la Congregazione per le Chiese orientali svolge verso i fedeli orientali che si trovano al di fuori del territorio della propria Chiesa di origine.

Mi sembra opportuno chiarire, innanzitutto, che non ricopro nessuna mansione in tale Dicastero della Curia Romana e, quindi, i dati che saranno esposti in questo lavoro provengono dal materiale edito, dalle consultazioni con alcuni responsabili della Congregazione, nonché da alcune informazioni che mi sono pervenute, appunto, dalla "diaspora" (termine che a molti non piace, ma che adoperiamo qui per uniformarci al titolo del convegno).

L'approccio alla questione sarà il seguente: in primo luogo mi si permetta una piccola riflessione sulla questione teorica dell'esistenza e dell'assetto organizzativo della Congregazione per le Chiese Orientali all'interno della Curia romana. In secondo luogo vorrei accennare dal punto di vista dottrinale

* Professore di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma).

al tema di questo nostro studio: la diaspora orientale e il suo rapporto con gli organi centrali della Chiesa cattolica. Poi passerò direttamente allo studio di alcuni punti disciplinari dove il CCEO prevede l'intervento della Sede Apostolica, specificamente per i casi "fuori il territorio proprio" delle Chiese orientali.

Prima di me, altri autori¹ hanno già studiato con autorevolezza questo argomento, anche se nel contesto più generale delle attività e delle competenze della Congregazione Orientale in genere (non solo verso i fedeli in diaspora). Quindi, sarà difficile dire qualcosa di nuovo; tuttavia proverò almeno a concentrare il nostro interesse sui problemi pratici riguardo alla diaspora.

In molti punti, infatti, la normativa scritta resta insufficiente per conoscere la realtà della prassi della Congregazione Orientale. E ritengo che tra i criteri per l'interpretazione dei punti poco chiari della normativa riguardante questioni in cui la Congregazione è in qualche modo coinvolta, la prassi della Congregazione è una forma di interpretazione autorevole che serve a chiarire la legge oscura (cfr. c. 1499 CCEO). Inoltre, oserei affermare che tale prassi rientra anche nelle fonti suppletive del diritto: infatti, benché nel c. 1051 CCEO si indichi soltanto la "giurisprudenza ecclesiastica" al posto dell'espressione "giurisprudenza e prassi della Curia Romana" adoperata dal c. 19 CIC, mi sembra che la prassi della Congregazione per le Chiese Orientali non manca di portata suppletiva, almeno per le lacune di legge sugli argomenti in cui interviene la Congregazione. Su questo vedremo qualche esempio.

Tre ultime considerazioni previe: a) per chiarezza in questo lavoro mi limiterò alle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori. Sappiamo che le altre Chiese *sui iuris* godono di meno autonomia e, quindi, in alcune cose dipendono più strettamente dalla Sede Apostolica; b) non tratterò qui dell'encomiabile attività di supporto materiale alle persone e di promozione di proget-

¹ Cfr. M. BROGI, "La Congregazione per le Chiese orientali", in C. GULLO & P.A. BONNET (eds.), *La Curia romana nella cost. ap. 'Pastor Bonus'*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 239-267; M. BROGI, *L'impegno quotidiano della Congregazione per le Chiese Orientali*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996), pp. 681-693; M. VATTAPPALAM, *The Congregation for the Eastern Churches. Origin and competence*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999; CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967)*, Tipografia Poliglotta Vaticana - Tipografia Italo-Orientale "S. Nilo", Città del Vaticano - Grottaferrata 1969; M. DZIOB, *The Sacred Congregation for the Oriental Church*, Catholic University of America, Washington D.C. 1945; D. STAFFA, *De S. C. Pro Ecclesia Orientali competentia*, in «Apollinaris» 11 (1938) pp. 358-376; A. PETRANI, *De S.C. pro Ecclesia Orientali eiusque facultatibus*, in «Apollinaris» 10 (1937) pp. 28-46; M. MORAN, *The Sacred Congregation for the Oriental Churches*, dissertation, Pontifical Oriental Institute, Rome 1971.

ti sociali e formativi che svolge la Congregazione tramite diverse fondazioni ed organismi²; c) non entrerà neppure nella questione sull'attività della Congregazione Orientale nei territori di Missione³.

2. La Congregazione Orientale dentro la Curia romana

Sulla posizione organizzativa della Congregazione Orientale all'interno della Curia romana ho già scritto nel *festschrift* in onore del prof. Carl Gerold Fürst. In quel lavoro affermavo che «quasi tutte le Congregazioni [della Curia romana] hanno competenza esclusivamente sulla Chiesa latina, mentre la competenza della Congregazione per le Chiese orientali riguarda tutti gli affari concernenti le Chiese orientali (cfr. PB artt. 56, 58, 59)»; ma riconoscevo che «è chiaro che la configurazione attuale della Curia risponde a criteri "pratici"». Comunque, proponevo allora che «[p]er tentare di proporre delle soluzioni alternative, si potrebbe forse pensare ad una Curia romana con una sezione orientale in ogni dicastero, che lavorasse in simbiosi con le altre sezioni del rispettivo dicastero. La Congregazione Orientale, in questo caso, diventerebbe semplicemente un nucleo interdicasteriale per il coordinamento del lavoro delle sezioni dei diversi dicasteri»⁴. Non penso che, oggi come oggi, questo sia possibile nella pratica; comunque bisogna sottolineare che in molte questioni la Congregazione Orientale deve ormai lavorare in collaborazione con gli altri Dicasteri della Curia romana (cfr. PB artt. 58 § 2, 59, 61).

La Congregazione per le Chiese orientali è una concretizzazione della sollecitudine del Romano Pontefice verso le Chiese orientali cattoliche. Essa «ha ricevuto istituzionalmente dal Sommo Pontefice il mandato di porsi in collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chiesa Cattolica, accanto al patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, anche quelli delle varie tradizioni cristiane orientali»⁵. Come dice Brogi: «la

² Su questo, cfr. J.F. MCCARTHY, *The Congregation for the Eastern Churches and CNEWA*, in «Catholic Near East» 21/4 (1995), pp. 24-25; F.G. BRUGNARO, *Il servizio della Congregazione per le Chiese Orientali*, in «Presenza Pastorale» 65 (1995), pp. 1123-1133 [specialmente pp. 1128-1131].

³ Su questo, cfr. N. LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiale territoriale e personale: l'enclave delle chiese cattoliche orientali*, in «Commentarium pro religiosis et missionariis», 81 (2000), pp. 355-376; N. LODA, «L'evangelizzazione delle genti e le Chiese orientali cattoliche: cc. 584-594», in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, «*Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis*»: Atti del simposio internazionale per il decennale del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

⁴ Cfr. P. GEFAELL, *Enti e circoscrizioni metaritualì nell'organizzazione ecclesiale*, punto a).

⁵ Presentazione della Congregazione Orientale, in www.vatican.va.

Congregazione per le Chiese Orientali svolge dunque, in relazione alle persone e istituzioni orientali che entrano in rapporto diretto con il Romano Pontefice, un servizio che potremmo dire di “segreteria papale”; essa gode inoltre di particolari facoltà, che le permettono di svolgere anche un’attività propria, seppur sempre subordinata al Papa, di promozione, di animazione e di coordinamento»⁶.

La *sollicitudo omnium ecclesiarum* del Romano Pontefice si può vedere, tra l’altro, nell’attività di promozione ed animazione che gli altri Dicasteri della Curia romana manifestano tramite istruzioni, direttori, ecc., che sono però indirizzati soltanto alla Chiesa latina⁷. Talvolta mi sono domandato il perché della scarsa attività di questo genere svolta dalla Congregazione Orientale, e se forse non sarebbe utile che alcuni di questi documenti latini fossero “tradotti” – nel senso di adattati secondo le esigenze e le tradizioni proprie – anche per le altre Chiese *sui iuris*, mediante appositi atti della Congregazione per le Chiese orientali. Va notato che molte volte la Congregazione è coinvolta nella stesura di documenti di altri Dicasteri applicabili anche agli orientali⁸, ma la produzione di questo tipo di documenti svolta direttamente dalla Congregazione Orientale potrebbe sembrare poca. Tuttavia, bisogna tener presente che la Congregazione Orientale ha un ruolo molto delicato, perché deve rispettare con cura l’autonomia di ogni singola Chiesa *sui iuris*, il cui Sinodo dei vescovi svolge queste attività di promozione, animazione e coordinamento, all’interno del proprio territorio. Quindi, in fin dei conti, giudicare sulla necessità di tali “traduzioni” e metterle in atto sarebbe responsabilità dell’autorità superiore di ogni Chiesa *sui iuris*. Comunque, come si sa, per gli orientali della diaspora le leggi del proprio Sinodo non hanno forza vincolante (tranne quelle liturgiche), a meno che siano state approvate dalla Sede Apostolica (i.e., la Congregazione Orientale) oppure che il vescovo eparchiale in diaspora dia ad esse valore giuridico nella sua eparchia (CCEO can. 150 §§ 2-3). Forse la Congregazione potrebbe incoraggiare i Sinodi a prendere tali misure...

⁶ M. BROGI, *L’impegno quotidiano...*, p. 687.

⁷ Cfr., per esempio, CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e ministero dei presbiteri*, 31 gennaio 1994; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis Sacramentum*, 24 marzo 2004. Da parte sua, il PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI benché abbia competenza pure sulle Chiese orientali, produce a volte documenti riguardanti solo la Chiesa latina che – ritengo – sarebbero anche molto convenienti per le Chiese orientali: penso, per esempio, alla recente Istruzione *Dignitas Connubii*, del 25 gennaio 2005, sulle norme processuali da seguirsi nelle cause di nullità matrimoniale.

⁸ Basti pensare all’istruzione del PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Erga migrantes caritas Christi*, del 3 maggio 2004 (cfr. nn. 52-55 e artt. 19-21), ed alcuni altri.

3. La diaspora in rapporto con la Congregazione Orientale

Se la Congregazione Orientale è al servizio di tutte le Chiese orientali cattoliche, a maggior ragione essa si prende cura dei fedeli e delle circoscrizioni orientali che si trovano al di fuori del territorio proprio delle Chiese orientali. Ciò è conseguenza diretta del limite territoriale della potestà dei Patriarchi e dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese *sui iuris* (CCEO c. 78 § 2 e 150 § 2). Come regola generale si potrebbe dire che un fedele in diaspora dipende dalla Sede Apostolica in tutto ciò che un fedele all'interno del territorio proprio dipende dal Patriarca e dal Sinodo. Ovviamente a ciò bisogna aggiungere anche i casi in cui ogni fedele orientale – sia dentro che fuori il proprio territorio – può o deve ricorrere alla Sede Apostolica.

Se, ipoteticamente, la potestà dei Patriarchi e dei Sinodi fosse estesa a tutto il mondo, la Congregazione Orientale sarebbe alleggerita da molte incombenze, tuttavia non perderebbe il suo ruolo principale di punto di snodo per i rapporti tra il Romano Pontefice e le Chiese *sui iuris*. Come si può vedere, la questione è strettamente collegata allo spinoso tema dell'estensione della potestà dei Patriarchi e dei Sinodi... Su questo argomento basta dire che al momento mi sembra ragionevole che l'autorità centrale della Chiesa cattolica voglia mantenere il coordinamento delle vicende delle diverse Chiese *sui iuris* nei territori dove poco tempo fa vi era soltanto un'unica gerarchia responsabile, per armonizzare la cura pastorale dei Gerarchi interessati e risolvere eventuali conflitti. Anche le chiese ortodosse bizantine sentono questo problema, e – direi – più drammaticamente, per la mancanza di un'effettiva autorità centrale per il coordinamento: Costantinopoli rivendica tale giurisdizione su ogni ortodosso bizantino nella diaspora, e si pronuncia contraria al disarmonico accavallarsi di giurisdizioni delle varie Chiese *nazionali* da dove provengono i fedeli ormai stabiliti nelle “nuove terre”⁹.

Comunque, per poter parlare bene del mio argomento, bisognerebbe chiarire cosa sia la “diaspora”. Questo è un argomento che non posso esaurire qui e ora, ma mi sembra giusto porre la domanda.

È risaputo che la “diaspora”, cioè, i fedeli domiciliati al di fuori del territorio originario della propria Chiesa *sui iuris*, non coincide con i fedeli al di

⁹ Su questo si veda ciò che ho scritto per il nostro precedente convegno: P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris, ecclesiofanania o no?*, in corso di stampa, note 71-73. Cfr. anche la posizione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, che nella sua pagina web (<http://www.ec-patr.gr>) ha fatto suo l'articolo dell'arcivescovo P. RODOPOULOS, “Territorial Jurisdiction According to Orthodox Canon Law. The Phenomenon of Ethnophyletism in Recent Years”, in P. ERDÖ & P. SZABÓ (eds.), *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico – Il Diritto Canonico di fronte al terzo millennio*, Atti dell'XI Congresso internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2002, pp. 207-223.

fuori delle regioni di competenza esclusiva della Congregazione Orientale¹⁰: un fedele orientale potrebbe essere fuori del proprio territorio originario, ma abitare in un territorio di competenza esclusiva della Congregazione Orientale (si pensi, p. es., ad un fedele malabarese domiciliato in Terra Santa); e viceversa: può darsi che un fedele orientale si trovi nel territorio proprio della sua Chiesa, ma questo territorio non appartenga all'ambito di competenza esclusiva della Congregazione (p. es., un italo-albanese in Piana degli albanesi; un ucraino bizantino in Ucraina, ecc.).

Per di più, stranamente le regioni di giurisdizione esclusiva non abbracciano tutte le «regioni in cui i riti orientali preponderano sin dall'antichità», dove – secondo la *Pastor Bonus* – l'azione apostolica e missionaria dovrebbe dipendere soltanto da questo Dicastero (art. 60). Vi sono altri territori in cui i riti orientali predominano da sempre, e che non sono inclusi nell'ambito di competenza esclusiva della Congregazione (p. es. Ucraina, Russia, ecc.)¹¹. Inoltre, come detto, vi sono altre Chiese *sui iuris* orientali il cui territorio originario non è nei paesi di competenza esclusiva della Congregazione (Malabaresi, Malankaresi, Romeni, Slovacchi, Italo-albanesi, ecc.).

Se si giudica soltanto con criteri freddamente teorici, si potrebbe pensare che questa complessa realtà richieda un cambio organizzativo, nel senso di estendere la giurisdizione esclusiva ai paesi a maggioranza orientale oppure – forse meglio – di sopprimere del tutto qualsiasi competenza territoriale esclusiva dei Dicasteri della Curia romana.

4. Casi concreti dell'intervento della Congregazione Orientale nella diaspora

Passiamo ora a illustrare alcuni casi concreti in cui la Congregazione per le Chiese orientali interviene riguardo i fedeli in diaspora. Non voglio rendermi noioso soffermandomi su tutte le singole ipotesi. Ho approfittato del lavoro svolto da altri¹² per estrarre i casi che mi sono sembrati più interessanti, aggiungendo le mie riflessioni e le notizie ricevute dalla Congregazione e dalla diaspora.

Bisogna constatare che, secondo il CCEO, sono molte le materie in cui la Sede Apostolica è chiamata in causa (in un rapido conteggio si oltrepassa la

¹⁰ Concretamente: Egitto e penisola del Sinai, Eritrea ed Etiopia del Nord, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Giordania, Turchia (cfr. *Annuario Pontificio* 2005, p. 1837).

¹¹ Nei paesi ex-sovietici vi è una competenza mista tra la Congregazione Orientale e la Seconda sezione della Segreteria di Stato, che devono agire sempre in collaborazione.

¹² Cfr. M. VATTAPPALAM, *The Congregation for the Eastern Churches, Origins and Competence*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1999, soprattutto il capitolo IV: pp. 163-222.

settantina), e nella stragrande maggioranza dei casi la “Sede Apostolica” si concretizza nella Congregazione Orientale¹³.

Oltre ai casi previsti, vi sono consulte alla Congregazione che esulano dalla stretta “necessità” di rivolgersi ad essa: spesso la Congregazione – per senso di servizio – risponde, ma in realtà non si tratta di questioni contemplate nel diritto positivo.

All'estremo opposto, vi è una tendenza ad evitare – con tutti i mezzi – di interpellare la Curia romana nelle singole vicende. In linea di massima ciò è lodevole, perché la logica del buon governo richiede che ogni ufficio risolva le proprie incombenze senza scaricare i problemi sull'autorità superiore. Tuttavia, a volte tale atteggiamento svela un certo disagio anti-curiale, per ritenere che vi sia un eccesso di controllo da parte della Sede Apostolica¹⁴, senza invece valutare sufficientemente la missione di servizio svolta dagli organi centrali della Chiesa cattolica per il bene di tutte le Chiese *sui iuris*.

Vediamo ora alcuni casi che mi sono sembrati più interessanti.

a) Il Visitatore patriarcale inviato con l'assenso della Sede Apostolica

Il CCEO can. 148 § 1 (cfr. PB 59) stabilisce il diritto-dovere del Patriarca di informarsi delle condizioni in cui si trovano i suoi fedeli in diaspora, «anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica». Il frutto di queste visite sono fondamentali nella prassi quotidiana della Congregazione: infatti, è per mezzo di queste visite che il Patriarca prende atto dei loro bisogni e informa la Sede Apostolica affinché essa prenda le dovute misure (§ 2).

Sembra chiaro che l'assenso della Sede Apostolica è necessario per certificare il carattere genuino del visitatore, che si reca in territori non sottoposti alla potestà del Patriarca, anche se «inviato da parte sua», non da parte della Congregazione Orientale.

Tuttavia, il canone non prevede nulla nell'eventualità che sia lo stesso Patriarca in persona a compiere la visita: in tale caso occorre l'assenso della Sede Apostolica? Sembra di no. Penso che questo giustificerebbe i viaggi dei Patriarchi in tutto il mondo.

b) Il consenso presunto per passare alla Chiesa latina

Il CCEO can. 32 § 2 stabilisce la presunzione del consenso della Sede Apostolica per passare ad un'altra Chiesa *sui iuris* se, in caso di eparchie sovrapposte, i vescovi eparchiali interessati acconsentono per iscritto.

¹³ Per uno studio dettagliato sulla competenza degli altri Dicasteri della Curia romana, cfr. M. VATTAPPALAM, *The Congregation*, o.c., pp. 113-127 e 133-155.

¹⁴ Cfr., per esempio, A. CHIROVSKY, il quale si lamenta del centralismo della Congregazione Orientale, in «Australasian Catholic Record» 77 (2000:2), pp. 203-216.

Un caro amico, vicario giudiziale di una eparchia in diaspora, mi raccontava delle voci preoccupate per la possibile perdita massiccia di fedeli orientali verso la Chiesa latina, a causa di una interpretazione larga di questo canone.

Infatti, sappiamo che questo paragrafo manca nel CIC can. 112, e che nel CCEO can. 32 non si nomina esplicitamente la Chiesa latina. Quindi, se teniamo presente il CCEO can. 1, in linea di massima tale canone non permetterebbe il consenso presunto per il passaggio di orientali verso la Chiesa latina, né di latini verso le Chiese orientali. Peraltro, è ben noto che per un Rescritto della Segreteria di Stato *ex audientia Sanctissimi*, il 26 novembre 1992 si è stabilita una norma simile per il passaggio di fedeli latini alle Chiese orientali: tuttavia il testo del Rescritto prevede soltanto il passaggio dei latini verso le Chiese orientali, non viceversa¹⁵. Marco Brogi – allora sottosegretario della Congregazione Orientale – commentando questo documento rilevava che «il Rescritto considera la richiesta di passaggio dalla Chiesa latina ad una Chiesa orientale, ma non considera il caso inverso. Ne consegue dunque che esso non può essere invocato da un Vescovo latino, che intenda ricevere un orientale che voglia divenire latino, sia pure con il consenso scritto del Vescovo orientale: in quest'ultima ipotesi, continua ad essere richiesto il consenso esplicito della Santa Sede»¹⁶. Questa esclusiva unidirezionalità del Rescritto (latinoò-orientale) si potrebbe capire come mezzo per evitare un travaso incontrollato verso la Chiesa latina dei fedeli orientali residenti in occidente.

Altri illustri canonisti¹⁷, tuttavia, interpretano che il dettame del CCEO can. 32 § 2 comprende anche il passaggio verso la Chiesa latina, perché essa è una Chiesa *sui iuris* come le altre. Essi argomentano dicendo che se il CIC

¹⁵ SECRETARIA STATUS (Fit facultas de qua in can. 112, § 1, 1^o C.I.C. legitime, in casu, praesumendi), *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*: «Ad normam can. 112, § 1, 1^o Codicis Iuris Canonici, quique vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifideles Ecclesiae latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant. Ex audientia Sanctissimi, die XXVI mensis Novembris, anno MCMXCII. Angelus card. Sodano, Secretarius Status». (AAS, 85 (1993), p. 81).

¹⁶ M. BROGI, *Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa "sui iuris"*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 50 (1993), pp. 661-668 [qui p. 666]. Brogi indica che già Faris aveva fatto vedere il problema, che fu sollevato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e fu causa del summenzionato rescritto (cfr. J. D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance. According to the 'Code of Canons of the Eastern Churches'*, Saint Maron Publications, New York (NY) 1992, p. 181).

¹⁷ A. MENDONÇA sostiene questa opinione nelle sue dispense del corso sulla legislazione interecclesiale «ad usum scholarum» dell'anno accademico 1994-1995, nell'Università di St. Paul di Ottawa (Canada). Lo stesso opina Lorenzo Lorusso (cfr. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i*

can. 112 § 1, parla di passaggio «ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*» senza specificare “orientale” – mentre è ovvio che soltanto si può passare dalla Chiesa latina ad una Chiesa orientale –, anche nel dettame del CCEO can. 32 § 2 si dovrebbe sottintendere inclusa la Chiesa latina.

A mio avviso, il fatto di sottintendere la Chiesa latina ogniqualvolta il CCEO parla di Chiesa *sui iuris*, farebbe diventare inutile la clausola «*etiam Ecclesiae latinae*» che si trova nei canoni dove si vuole includerla espressamente, a norma del CCEO can. 1¹⁸. Comunque, è vero che nella maggioranza dei canoni orientali che parlano semplicemente di Chiesa *sui iuris* sembrerebbe ragionevole che sia inclusa anche la Chiesa latina¹⁹. Tuttavia, se nell'interpretazione di una norma occorre tenere presenti «il fine e le circostanze della legge» (CCEO can. 1499), bisogna riconoscere che l'intervento della Sede Apostolica nel can. 32 sembra avere come finalità la protezione dell'identità delle comunità orientali che, nel caso in cui si trovino in territori a prevalenza latina, correrebbero il rischio di scomparire²⁰. Perciò ritenevo che il consenso presunto della Sede Apostolica andrebbe interpretato in senso restrittivo, senza includere la Chiesa latina, perché non espressamente nominata.

Mentre riflettevo su ciò, ho domandato quale sia la prassi della Congregazione Orientale, e mi è stato detto che – fino a questo momento – i passaggi di orientali verso la Chiesa latina con il semplice permesso dei vescovi interessati sono considerati invalidi, perché non si può presumere il consenso della Sede Apostolica. Tuttavia, nella Congregazione riconoscono che la questione è in studio, e forse in futuro potrebbe cambiare nel senso sopra indicato: cioè, ammettere la presunzione del consenso della Sede Apostolica.

b.1. Ancora una volta occorre chiarire la portata del CCEO can. 1

Visti i dubbi riguardo alla possibilità del passaggio di orientali verso la Chiesa latina con il solo consenso scritto dei vescovi, ho voluto riesaminare l'iter redazionale del CCEO can. 1, perché, anche se questo canone è già stato

pastori latini – Problematiche e norme canoniche, Kanonika 11, PIO, Roma 2003, p. 73). Anche Astrid Kaptijn è favorevole al passaggio di orientali alla Chiesa latina col consenso presunto (cfr. A. KAPTIJN, “L'inscription à l'Eglise de droit propre”, in «L'Année Canonique» 40 (1998), pp. 49-70, p. 62). Gallaro e Salachas non hanno previsto il problema (cfr. G.D. GALLARO & D. SALACHAS, *Interecclesial Matters in the Communion of Churches*, in «The Jurist» 60 (2000:2), p. 265).

¹⁸ CCEO can. 1: «Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, aliud expresse statutur».

¹⁹ Si veda, per esempio, il CCEO can. 916: in fondo non si capisce perché la clausola si include nel § 5 e non invece nel § 4.

²⁰ Si potrebbe comunque pensare che – per la pari dignità di tutte le Chiese *sui iuris* – bisognerebbe anche assicurare la stessa protezione alle comunità latine in territorio orientale...

studiato da parecchi altri autori²¹, mi sembra la chiave per capire tutto il problema. O forse, per complicarlo ancora di più, perché bisogna riconoscere che la questione non è per niente chiara.

Già abbiamo detto che il CCEO can. 1 stabilisce che «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente». Alcuni autori affermano che l'indicazione espressa della Chiesa latina può essere *implicita*²². Capisco che, con l'attuale redazione del CCEO, se ci limitassimo ad accettare solo i casi in cui si indica *esplicitamente* la Chiesa latina ci troveremmo davanti a molti punti normativi in cui sarebbe logico coinvolgerla anche se non lo si dice esplicitamente: questo – penso – è dovuto al fatto che la PCCICOR non è riuscita (o non ha voluto?) a includere esplicitamente la Chiesa latina in tutti i punti in cui doveva essere stata indicata: forse ciò è frutto dei diversi approcci al problema esistenti nei diversi Gruppi di Studio? Comunque sia, a me sembra che accettare l'indicazione *implicita* rende poco univoca l'applicazione della norma, sottomettendola a diverse e contrarie interpretazioni. Infatti, gli stessi autori che difendono l'indicazione “espressa ma implicita” riconoscono tuttavia che in molti casi non è facile determinare se un canone del CCEO intende includere espressamente la Chiesa latina oppure no²³. Accettare la possibilità di un'indicazione “espres-

²¹ Cfr., tra altri, F.J. URRUTIA, *Canones preliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC)*, in «Periodica» 81 (1992), pp. 153-177; L. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Commento sistematico al can. 1 del CCEO*, in «Angelicum» 82 (2005), pp. 451-478.

²² René Metz, afferma: «there are also other canons which, without using this formula [*etiam Ecclesia latina*], include the Latin Church in the expression “Church *sui iuris*”. In CCEO this expression is used 243 times in all. Though it does not always expressly include the Latin Church, sometimes it does. (...) Some other CCEO canons concern the Latin Church *ex natura rei*, that is, affect the Latin Church because of the nature of the matter treated» R. METZ, “Preliminary Canons (cc. 1-6)”, in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code: A commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Kanonika 10, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2002, p. 72. Anche Jobe Abbass sostiene l'interpretazione ampia del CCEO can. 1: egli afferma che la Chiesa latina deve essere sempre nominata «espresso», ma che ciò può farsi esplicitamente oppure implicitamente: J. ABBASS, “CCEO and CIC in Comparison”, in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code*, o.c., p. 882. Lo stesso afferma Lorenzo Lorusso: cfr. L. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione...*, o.c., p. 451. Dimitri Salachas ammette la possibilità che la Chiesa latina sia implicitamente inclusa in altri canoni come una Chiesa *sui iuris*, ma poi afferma che attenendosi strettamente alla clausola del can. 1 quei canoni vincolano i fedeli latini solo come norma direttiva, non precettiva: cfr. D. SALACHAS, “Canoni preliminari”, in P.V. PINTO (ed.), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, LEV, Città del Vaticano 2001, p. 4.

²³ «However, in many other cases it is not easy to determine whether or not a CCEO canon expressly intends to include the Latin Church within its scope»: cfr. J. ABBASS, “CCEO and CIC in Comparison”, in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code*, o.c., p. 887. Abbass indica alcuni esempi in cui, a mio avviso, si vede chiaramente l'ambiguità di tale inter-

sa ma implicita” non è esattamente equivalente ad accettare la ormai scomparsa clausola «ex natura rei», di cui parlerò in seguito. Dunque, vediamo ora alcuni passaggi interessanti dell'*iter* del CCEO can. 1.

Nella versione dei “Testi Iniziali”, il primo canone del Codice orientale aveva la clausola «Latinos autem non tenet, nisi ipsi expresse nominentur»²⁴, ma nella revisione del gennaio-febbraio 1978 tutta la frase fu cambiata con quella meno precisa e più ampia «nisi aliud ex natura rei constet»²⁵, che rispecchiava la vecchia clausola del can. 1 del CIC 1917 («Licet in Codice iuris canonici Ecclesiae quoque Orientalis disciplina saepe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt»)²⁶. Tale clausola scomparve dal CIC 1983, ma dalle discussioni nel seno della Commissione latina sembra che la clausola continua ad essere valida come principio generale («Nulla necessitas adest – animadvertit Rev.mus secundus Consultor – ut dicatur “quae ex ipsa rei natura obligant”, quia per se res patet»)²⁷, e tale criterio è accettato ancora oggi da parecchi autori nell’ambito latino²⁸, anche se molti lo applicano soltanto al diritto divino naturale o positivo²⁹. Oltre la clausola «ex natura rei», nella revisione del gennaio-febbraio 1978 il *Coetus Specialis* della PCCICOR introdusse pure un can. 8 che prevedeva che «Ogniqualvolta nei canoni di questo codice si prescrive o raccomanda che il

pretazione: a p. 888 Abbass afferma che la scomparsa della clausola «latini quoque» nella bozza del can. 678 § 1 fu dovuta al fatto che il Gruppo di Studio riteneva implicito il coinvolgimento della Chiesa latina, mentre a p. 889 egli afferma che la scomparsa della clausola «etiam Ecclesiae latinae» dalla ultima bozza del can. 193 § 1 significa che non si voleva includere la Chiesa latina. Come si vede, si tratta di due interpretazioni opposte in due casi simili.

²⁴ «Can. 1: Codex iuris canonici orientalis obligat christifideles ritibus orientalibus adscriptos, ubique terrarum commorantes, etsi Hierarchae latini ritus subiectos; latinos autem non tenet, nisi ipsi expresse nominentur» *Nuntia* 2, p. 54. Questo testo iniziale proviene dallo schema preparato nel 1945 che, come altri, non era stato mai promulgato.

²⁵ «Canonibus huius Codicis omnes et solae Orientales Ecclesiae Catholicae tenentur, nisi aliud ex natura rei constet» *Nuntia* 10, p. 87.

²⁶ Il corsivo è mio.

²⁷ *Communicationes* 23 (1991), p. 109.

²⁸ Anche se non parla direttamente dell’argomento, Javier Otaduy afferma: «El c. 1 [CIC 83] utiliza una expresión rotunda y sin excepciones, menos matizada que su versión antigua del CIC 17 (...), y desde luego mucho menos exacta que la del canon paralelo del CCEO (...). Porque lo cierto es que, aunque la intención del canon sea la de exclusivizar el ámbito de aplicación del CIC a la Iglesia latina, no dejan de surgir interferencias, como fue advertido por algunos durante los trabajos de codificación y aunque se extremase el cuidado por evitarlo»: J. OTADUY, “Comentario al c. 1” in A. MARZOA, J. MIRAS Y R. RODRÍGUEZ-OCANA (eds.), *Comentario exegético al código de Derecho Canónico*, vol. 1, Eunsa, Pamplona 1996, p. 258.

²⁹ Cfr. per esempio, L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, Ed. Dehoniane, 2ª ed., Roma 1996, p. 33; B. ESPOSITO, *L’ambito d’applicazione del Codice di Diritto canonico latino. Commento sistematico al can. 1 del CIC/83*, in «*Angelicum*» 80 (2003), pp. 451.

Gerarca, i chierici o gli altri fedeli cristiani di qualsiasi rito facciano o omettano qualcosa, sono compresi anche i gerarchi, i chierici e gli altri fedeli cristiani di rito latino»³⁰.

Tuttavia, dopo la revisione del gennaio 1986³¹, il can. 1 del Codice orientale recuperò il tenore del Testo Iniziale, ora con questa redazione: «*Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias Orientales Catholicas respiciunt, iis exceptis, in quibus relationes cum Ecclesiae latinae quod attinet, expresse aliud statutur*»³². Durante la stessa revisione del 1986, a riguardo del sopradetto can. 8 un Organo di consultazione aveva chiesto di «elencare in modo tassativo i canoni che obbligano anche i fedeli della Chiesa latina». In risposta a tale petizione il gruppo di studio «ha rilevato in proposito che la clausola [*iis exceptis*...del can. 1] ha introdotto in questa materia *un'assoluta tassatività* ed ha reso del tutto superfluo il can. 8. Pertanto si è deciso di ometterlo»³³. Vale a dire, si voleva che la Chiesa latina fosse coinvolta *esclusivamente* nei casi in cui la si nomina espressamente.

Nelle fasi finali della codificazione si chiese di introdurre di nuovo la clausola «*ex natura rei*», ma la proposta non fu accettata perché «*superflua*»³⁴: cosa significa questo? Forse la Commissione riteneva che la clausola «*ex natura rei*» fosse sottintesa nel canone? Non è chiaro perché, se fosse così, sembrerebbe incoerente con l'altra clausola tassativa. Tuttavia, se per la clausola «*ex natura rei*» s'intendesse soltanto il diritto divino naturale³⁵, allora potrebbe sembrare più accettabile ritenerla presunta e quindi superflua (tuttavia, a mio avviso, il preteso «diritto divino» positivizzato in un Codice non può servire per essere applicato automaticamente nell'altro Codice, come ho già scritto altrove³⁶). Comunque, bisogna dire che l'indeterminazione della clausola «*ex natura rei*» si presta ad essere adoperata pure in questioni per nulla riguardanti il diritto divino, come – per esempio – la questione che stiamo trattando qui (l'inclusione o meno della Chiesa latina nel dettame del

³⁰ «*Quoties in canonibus huius Codicis praescribitur vel commendatur ut Hierarchae, clerici vel ceteri christifideles cuiusvis ritus aliquid agant vel omittant, Hierarchae, clerici et christifideles latini quoque ritus comprehenduntur*» (*Nuntia* 10, p. 92). Il testo proveniva da una relazione del can. 303 § 2 del m.p. *Postquam Apostolicis Litteris* (cfr. *Nuntia* 10, p. 88).

³¹ Cfr. *Nuntia* 22, p. 3.

³² *Nuntia* 22, p. 14.

³³ *Nuntia* 22, p. 22, cfr. anche *ibid.* p. 13. I diversi autori che hanno studiato l'iter del CCEO can. 1 sembrano non aver tenuto conto di questo chiarimento della Commissione: cfr. F.J. URRUTIA, *Canones preliminares Codicis...*, o.c., p. 157; L. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione...*, o.c., pp. 468-469.

³⁴ Cfr. *Nuntia* 28, pp. 13-14.

³⁵ Cfr. F.J. URRUTIA, *Canones preliminares Codicis...*, o.c., p. 155.

³⁶ Cfr. P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos del único "Corpus iuris canonici"*, in «*Ius Canonicum*» 39 (1999), pp. 605-626 [specialmente pp. 622-626].

CCEO can. 32 § 2)³⁷, e ciò è più problematico, per la mancanza di uniformità nell'interpretazione e, dunque, nell'applicazione.

Ad ogni modo, si vede chiaramente che durante la discussione per la stesura del CCEO can. 1, esistevano due correnti di opinione, una a favore del carattere tassativo ed un'altra a favore della clausola più ampia «ex natura rei» e, da quanto appare dallo studio dell'*iter* del canone, sembra aver prevalso la corrente tassativa. Tuttavia, ancora oggi molti autori interpretano il canone secondo la corrente «ex natura rei»³⁸, ma altri autori non accettano tale impostazione³⁹.

Da parte mia, ritengo che il criterio «ex natura rei» potrebbe essere ammesso se capito nel senso di cercare la «res iusta» nella situazione concreta; ma nel caso di una normativa meramente umana tale ricerca della giustizia non permette di andare contro il dettame della norma positiva esistente – una cosa diversa sarebbe se esistesse una lacuna di legge, nel cui caso ci sarebbe la possibilità di adoperare l'analogia legale⁴⁰. Dunque, mi sembra che se il CCEO can. 1 afferma la possibilità di includere la Chiesa latina quando ciò si stabilisca espressamente, tale clausola va considerata tassativa, almeno per le norme di diritto umano.

Se, invece, si vogliono applicare alla Chiesa latina i canoni dove si parla di Chiesa *sui iuris*, argomentando che sarebbe una indicazione “espressa ma implicita”⁴¹, tale argomento mi pare carente di certezza giuridica, che è proprio lo scopo per cui si richiede l'indicazione espressa di qualcosa. Si potrebbero fare molti esempi di canoni che hanno il termine «espresso», dove ammettere che esso possa essere “espresso ma implicito” provocherebbe una gravissima insicurezza legale: per esempio il canone sulle leggi irritanti o ina-

³⁷ Come abbiamo detto, anche se non si appella esplicitamente a questa clausola, L. Lorusso, pare adottarla quando afferma: «tuttavia, nel CCEO ci sono anche canoni in cui sebbene la Chiesa latina non sia espressamente nominata, essa è inclusa come Chiesa *sui iuris*», e cita i cc. 29-41, 841, 451, 517 § 2, 1013 § 2, 1405 § 3: cfr. L. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione...*, o.c., pp. 471-472.

³⁸ Per esempio, M. BROGI, *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996), pp. 119-131 [qui p. 124]; C.G. FÜRST, “Interdipendenza del Diritto Canonico Latino ed Orientale”, in AA.VV., *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, a cura di K. Bharanikulangara, Città del Vaticano 1995, p. 13-33; D. SALACHAS, *Problematiche interrituali nei due codici orientale e latino*, in «Apollinaris» 75 (1994), pp. 635-690; J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, ED, Roma 1993, pp. 22-26.

³⁹ Infatti, altri autori non accettano il criterio «ex natura rei» per l'applicazione diretta di una norma da un codice all'altro: cfr. P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, in «Periodica» 84 (1995), pp. 317-319; F.J. URRUTIA, *Canones preliminares...*, o.c., p. 158; stranamente, pure L. Lorusso sembra accettare questo criterio (cfr. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici...*, o.c., p. 38).

⁴⁰ Cfr. ciò che ho scritto in P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos...*, o.c., pp. 619-622.

⁴¹ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, o.c., vol. I, p. 38.

bilitanti (CCEO can. 1495 - CIC can. 10), o quello sulla revocazione delle consuetudini (CCEO can. 1507 § 2 - CIC can. 24 § 2), ecc.

Come ho detto, è vero che nel caso che ci occupa e in diversi altri casi (ne vedremo alcuni in seguito), forse sarebbe più comodo ritenere la clausola del CCEO can. 1 non tassativa... Però, oltre alle cose sopraindicate sull'*iter* del canone, questo svuoterebbe il senso stesso della clausola.

In fin dei conti, dopo tante complicazioni ermeneutiche, probabilmente sarebbe stato meglio aver cancellato dal testo del primo canone del Codice orientale la parola «*expresse*». Così il canone rimarrebbe in questo modo, molto più aperto: «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, *a meno che*, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, *non sia stabilito diversamente*». Chi sa se in futuro la norma possa cambiare in questo senso, ma sfortunatamente – oggi come oggi – così non è.

Di conseguenza, a mio avviso, il CCEO can. 32 § 2 non dovrebbe riguardare la Chiesa latina, perché non indicata espressamente, e perché non si tratta di una lacuna di legge nel CCEO, dal momento che il suo can. 32 § 1 stabilisce una norma certa per i casi non inclusi nel § 2. Per le ragioni sopra esposte, e vista la clausola d'invalidità del CCEO can. 32 § 1, ritengo che i passaggi di orientali verso la Chiesa latina senza il positivo consenso della Sede Apostolica (i.e. della Congregazione per le Chiese orientali) sono da ritenersi invalidi: salvo che l'autorità competente voglia disporre altrimenti sull'argomento.

c) Ortodossi che diventano latini e protestanti che si fanno cattolici orientali

Altri casi che, secondo le mie informazioni, arrivano frequentemente alla Congregazione Orientale dalla diaspora riguardano le eccezioni al CCEO can. 35⁴². Si tratta di ortodossi che vogliono diventare cattolici, ma che chiedono di essere ascritti alla Chiesa latina; oppure di protestanti che, nel farsi cattolici, preferiscono entrare a far parte di una delle Chiese orientali cattoliche.

Secondo la norma del CCEO can. 35 – che procede dall'OE n. 4⁴³ – quei fedeli che provengono dalle Chiese orientali non cattoliche dovrebbero con-

⁴² CCEO can. 35: «Baptizati acatholici ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientes proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et pro viribus observent, proinde ascribantur Ecclesiae sui iuris eiusdem ritus salvo iure adeundi Sedem Apostolicam in casibus specialibus personarum, communitatum vel regionum».

⁴³ «Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi chiesa o comunità acattolica, che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino; salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla sede apostolica, che, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico o farà provvedere da altre autorità con opportune norme, decreti o rescritti» (OE n. 4).

servare il proprio rito di origine nella Chiesa orientale cattolica corrispondente; e quelli procedenti dalle Comunità ecclesiali della Riforma dovrebbero appartenere alla Chiesa latina. Tuttavia, per molteplici ragioni⁴⁴, alcuni di questi fedeli si rivolgono alla Congregazione Orientale affinché al loro ingresso nella Chiesa cattolica sia concesso loro di esser ascritti in una Chiesa *sui iuris* diversa da quella prevista dal canone.

Questo rivolgersi alla Congregazione non è previsto nel can. 35, ma visto che la richiesta implica una sorta di «cambiamento di Chiesa *sui iuris*», nella prassi si applica la regola del can. 32 § 1, che richiede il consenso della Sede Apostolica.

Tale prassi pone la domanda seguente: cosa succede se in questi casi si procede all'iscrizione senza rivolgersi alla Congregazione Orientale? Sarebbe invalida l'iscrizione? Ritengo di no. Anche se non tutti gli autori sono concordi, ritengo con Salachas⁴⁵ che secondo il CCEO can. 1495⁴⁶ (= CIC can. 10), mancando ogni clausola d'invalidità nel testo del CCEO can. 35, la norma riguarda soltanto la liceità e, quindi, l'iscrizione sarebbe illecita, ma valida⁴⁷. Inoltre, il c. 896 CCEO indica di non imporre a coloro che conven-gono alla piena comunione altro peso fuorché le cose necessarie.

La prassi della Congregazione riguarda ogni tipo di fedeli: tra questi vi sono anche alcuni casi di sacerdoti ortodossi che chiedono di diventare cattolici nel rito latino. Da quanto mi è stato riferito, le richieste di questo genere provengono soprattutto dagli Stati Uniti di America e dall'Europa occidentale; ma pure in Europa dell'Est e in America del Sud vi sono non pochi casi anche se, purtroppo, non si rivolgono alla Congregazione.

d) L'indulto di biritualismo

Altro caso che arriva frequentemente alla Congregazione Orientale concerne la richiesta di "biritualismo" da parte di chierici orientali che si trovano in paesi a maggioranza latina.

Si sa che il CCEO can. 674 è parallelo al CIC can. 846. Secondo questi canoni, il ministro deve celebrare i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*; ma il canone orientale aggiunge nel § 2 la possibilità di una speciale facoltà concessa dalla Sede Apostolica, per il pri-

⁴⁴ Alcuni ortodossi fanno questa scelta perché cresciuti in ambiente latino oppure perché, a causa di una educazione atea nei paesi marxisti, o pagana in occidente, hanno perso ogni contatto religioso e culturale con la Chiesa di origine. Molti protestanti lo fanno perché attratti dalla liturgia e spiritualità orientale o per altri motivi.

⁴⁵ Cfr. D. SALACHAS, "L'appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale *sui iuris* o alla Chiesa latina", in «Periodica de Re Canonica» 83 (1994), pp. 46-47.

⁴⁶ CCEO can. 1495: «Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur».

⁴⁷ Cfr. anche *Nuntia* 22, p. 31.

vilegio del biritualismo: essere autorizzato, cioè, a celebrare la liturgia in rito diverso da quello proprio, senza che ciò comporti nel chierico un cambiamento di Chiesa *sui iuris*.

Il CIC non prevede espressamente tale speciale facoltà di biritualismo ma, nella prassi, questo si fa da sempre anche per i chierici latini che per qualsiasi motivo giusto desiderano di poter celebrare in un rito orientale. Tuttavia, da quello che so, molti sacerdoti ricevono questo permesso *dal proprio vescovo*, invece di riceverlo dalla Congregazione Orientale. Infatti, mancando nel CIC can. 846 la clausola finale del CCEO can. 674, qualcuno potrebbe ragionare nel modo seguente: la legge “universale” del CIC can. 846 prescrive di celebrare nel proprio rito, ma secondo il CIC can. 87 § 1 il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tranne che le leggi processuali o penali oppure quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità⁴⁸. Nel CIC can. 846 non consta nessuna riserva e, quindi, si potrebbe pensare che il Vescovo diocesano sia competente a concedere la licenza di biritualismo come se si trattasse di una dispensa dalla norma prescritta nel canone.

Tuttavia, è risaputo che la Congregazione Orientale ha ricevuto dal Santo Padre le facoltà abituali per concedere l'indulto di biritualismo, sia ai chierici orientali che ai latini e, quindi, la concessione di tali speciali facoltà è da ritenersi riservata a questa Congregazione. Inoltre, come abbiamo visto, il CCEO can. 674 § 2 chiarisce che l'autorità competente per dare questa facoltà è la Sede Apostolica, non il Vescovo eparchiale. Pur senza applicare direttamente il canone orientale alla Chiesa latina (si parla di Chiesa *sui iuris* in genere ma, come abbiamo detto prima, non si può includere la Chiesa latina se non espressamente detto), penso che la prassi della Congregazione Orientale serve ad interpretare correttamente la normativa anche riguardo ai chierici latini.

Per concludere queste osservazioni sul tema del biritualismo, bisogna mettere in guardia da un equivoco: Pospishil, infatti, ha affermato che «Occasional celebrations in the rite of another church *sui iuris* requires no special permission. A permission of bi-ritualism should be requested only when a priest or deacon is to occupy a permanent assignment in liturgical services of another church *sui iuris*...»⁴⁹. Questo non è corretto, perché dalla normativa sopra rife-

⁴⁸ CIC can. 87 § 1: «Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorum spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur».

⁴⁹ V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, 2nd and Augmented Edition, St. Maron Pub., New York (NY), pp. 395-396.

rita è chiaro che anche le celebrazioni occasionali in altro rito richiedono la facoltà di biritualismo concessa dalla Sede Apostolica. Soltanto in un caso la legge prevede diversamente, ossia per le *concelebrazioni* tra vescovi e sacerdoti di diverse Chiese *sui iuris*: in questo caso basta la licenza del Vescovo eparchiale (CCEO can. 701), e non si deve ricorrere alla Sede Apostolica.

e) L'accordo sul sacerdote incaricato di curare i fedeli di un'altra Chiesa

Seguendo le direttive dell'OE n. 1-4, il CCEO can. 39 ricorda il dovere di osservare e promuovere i riti delle Chiese orientali. Quest'obbligo è specialmente importante nei territori di diaspora. Infatti, in questo caso i fedeli orientali non perdono l'appartenenza alla loro Chiesa orientale di origine anche se affidati alla cura pastorale di un vescovo latino (cfr. CCEO can. 38), ed essi devono conoscere il proprio rito e sono tenuti a osservarlo *in ogni luogo* (cfr. CCEO can. 40 § 3): tale dovere urge in modo speciale per i chierici e i membri degli istituti di vita consacrata (CCEO can. 40 § 2). Perciò, il codice orientale stabilisce che «il Vescovo eparchiale alla cui cura sono affidati dei fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris* ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa» (CCEO can. 193 § 1).

Ciò si traduce, tra l'altro, nell'obbligo dei vescovi – sia latini (CIC can. 383 § 2) che orientali (CCEO can. 193 § 2) – di nominare, per quanto possibile, sacerdoti o parroci⁵⁰ della stessa Chiesa *sui iuris* a cui appartengono i fedeli di altro rito affidati alla loro cura o, addirittura, di costituire per loro un Vicario episcopale⁵¹. Tuttavia, il CCEO can. 193 § 3 aggiunge una norma che non esiste nel relativo canone del CIC, vale a dire: per nominare tali sacerdoti il vescovo eparchiale deve mettersi in contatto con il Patriarca di quei fedeli ed informare la Sede Apostolica; e se il vescovo e il Patriarca non riescono a mettersi d'accordo sulla nomina, allora deve decidere la Sede Apostolica.

Visto che il canone latino non indica nulla al riguardo e nel canone orientale non si nomina espressamente la Chiesa latina⁵², molti pensano che il vescovo latino non è tenuto a cercare questo accordo con il Patriarca, né ad informare la Sede Apostolica⁵³.

⁵⁰ Cfr., anche, CCEO can. 280 § 1 – CIC can. 518.

⁵¹ Cfr., anche, CCEO can. 246 – CIC 476.

⁵² La clausola «etiam Ecclesiae latinae» fu tolta negli ultimi schemi del CCEO can. 193. Cfr. J. ABBASS, *Latin Bishop's Duty of Care towards Eastern Catholics*, in «Studia Canonica» 35 (2001), pp. 7-32 [qui, p. 8].

⁵³ Cfr. G.D. GALLARO & D. SALACHAS, *Interecclesial Matters in the Communion of Churches*, in «The Jurist» 60 (2000), pp. 272-276; J. ABBASS, *Latin Bishop's Duty of Care towards Eastern Catholics*, in «Studia Canonica» 35 (2001), pp. 7-32.

Sulla base di quello che abbiamo spiegato sul CCEO can. 1, riconosco che strettamente parlando ciò sarebbe vero. Tuttavia, credo che sia un'obbligo di giustizia cercare tali accordi⁵⁴. A questo riguardo mi è piaciuto molto – perché si tratta della mia terra – il documento della Conferenza episcopale spagnola «Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España»⁵⁵, e la creazione in seno alla stessa Conferenza episcopale di un «Departamento para la atención pastoral a los católicos orientales»⁵⁶ che, accogliendo la richiesta della Chiesa Romana e della Chiesa Ucraina, ha indicato sacerdoti appartenenti a quelle Chiese per essere incaricati in Spagna della pastorale con i loro connazionali⁵⁷. Anche se tale soluzione riguarda il livello nazionale (quindi sopra-diocesano), mi sembra che essa vada incontro anche alle esigenze dei canoni in questione.

f) L'incardinazione in circoscrizioni di altre Chiese *sui iuris*

Secondo ambedue i codici, affinché un Vescovo possa ordinare personalmente un proprio seminarista appartenente ad una Chiesa *sui iuris* diversa da quella a cui appartiene la eparchia-diocesi dove sarà incardinato, occorre la licenza della Sede Apostolica (CCEO can. 748 § 2 - CIC can. 1015 § 2). Di solito si tratta di fedeli orientali che si trovano in territori senza gerarchia propria, ed entrano in seminario con l'intenzione di essere ordinati per servire la diocesi latina di domicilio.

In questi semplici casi sembrerebbe non vi siano problemi: il candidato orientale potrebbe proseguire gli studi nel seminario della diocesi latina, sempre con le dovute integrazioni per la sua formazione specificamente orientale e, caso mai, nelle ultime fasi della formazione, il seminarista dovrà chiedere alla Congregazione Orientale l'*adattamento* al rito latino⁵⁸ per poter celebrare la liturgia delle ore e seguire i giorni di festa e di penitenza secondo il rito latino del seminario. Comunque, affinché sia ordinato dal proprio vescovo latino bisogna rivolgersi alla Congregazione Orientale per ottenere la licenza. Tuttavia, se il vescovo vuole evitare di rivolgersi alla Congregazione

⁵⁴ Cfr. G.D. GALLARO & D. SALACHAS, *Interecclesial Matters in the Communion of Churches*, in «The Jurist» 60 (2000:2), p. 271; M. BROGI, *I cattolici orientali nel CIC*, in «Antonianum» 58 (1983), p. 237.

⁵⁵ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España / Aprobadas en la LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 17-21 de noviembre de 2003*, in «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española» año 17, n° 71 (2003) pp. 56-63.

⁵⁶ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Creación del Departamento para la atención pastoral a los católicos orientales*, in «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española» 17, 72 (2004) p. 19.

⁵⁷ Cfr. <http://www.conferenciaepiscopal.es/Catolicosorientales>.

⁵⁸ Sull'*adattamento* cfr., per esempio, «Roman Replies and CLSA Advisory Opinions» 1999, pp. 41-42 (in questo caso si tratta di un religioso).

Orientale, egli può dare le lettere dimissorie ad un vescovo appartenente alla Chiesa *sui iuris* del candidato, affinché celebri l'ordinazione nel rito dell'ordinando (è questa la finalità della legge): in questo caso, infatti, non occorre licenza della Sede Apostolica (cfr. CCEO can. 752 - CIC 1021). In ogni modo, il neo-ordinato rimarrà incardinato nella diocesi latina senza perdere l'appartenenza alla propria Chiesa *sui iuris* orientale. Se egli volesse adoperare il rito latino, s'intende che l'indulto di biritualismo è incluso nell'*adattamento* sopra menzionato. Tutto sembrerebbe chiaro; tuttavia, anche qui il CCEO can. 748 § 2 non nomina espressamente la Chiesa latina... Quindi, cosa succederebbe se è un Vescovo orientale che vuole ordinare un suddito latino? (eventualità rara, ma possibile). Lasciamo stare questo problema.

Anche se non riguarda direttamente il nostro tema – perché la Congregazione Orientale non è chiamata ad intervenire in questi casi –, si possono trovare altri problemi interpretativi e pratici nel caso in cui nel territorio esistano due circoscrizioni ecclesiastiche sovrapposte: una latina ed un'altra orientale⁵⁹. Se il candidato agli ordini sacri appartiene alla Chiesa *sui iuris* orientale a cui appartiene la circoscrizione orientale esistente in quel territorio, in linea di massima egli dovrebbe essere ritenuto *suddito* del Gerarca orientale, non di quello latino e, quindi, sembra che in questo caso il candidato non potrebbe essere ammesso in un seminario latino⁶⁰. Tuttavia, se il candidato orientale vuole servire la diocesi latina entrando in un seminario latino, si potrebbe pensare che vada applicato il CCEO can. 748 § 1: «Il Vescovo eparchiale proprio, per quanto riguarda la sacra ordinazione di chi deve essere ascritto a qualche eparchia, è il Vescovo dell'eparchia nella quale il candidato ha il domicilio, oppure dell'eparchia per il cui servizio il candidato ha dichiarato per iscritto di volersi dedicare» (cfr., anche, CIC can. 1016). Quindi, benché esista una circoscrizione orientale sullo stesso territorio, il candidato potrebbe aver dichiarato per iscritto – nell'ammissione come candidato (CIC

⁵⁹ Si pensi ad una piccola diocesi latina che si trova anche nel vastissimo territorio di un esarcato orientale, caso tipico in America (per esempio, l'esarcato per gli Armeni di tutta l'America del Sud, ecc.). Forse la sede episcopale ed il seminario, si trovano lontano molte migliaia di chilometri dalla propria città di domicilio (anche forse in un altro paese), ed il candidato ha ricevuto una educazione latina.

⁶⁰ Anche se ciò esula dal nostro tema, un caso analogo si pone quando un sacerdote orientale chiede il transito di ascrizione (incardinazione) verso una diocesi latina esistente nello stesso territorio di quella della diocesi orientale di appartenenza: è possibile concedere il transito? So di casi di tali richieste: per esempio, di sacerdoti che, provenendo da una eparchia orientale nel paese di origine, chiedono l'incardinazione in una diocesi latina negli USA, quando invece per gli Stati Uniti esiste già un'eparchia o un esarcato della loro Chiesa *sui iuris*. Alcuni affermano che, visto che il CCEO can. 365 § 2 non nomina espressamente la Chiesa latina, qualsiasi cambiamento di ascrizione (incardinazione) non può farsi da un'eparchia orientale a una diocesi latina... Ancora una volta qui entra in gioco l'interpretazione del CCEO can. 1. Lascio la questione aperta.

can. 1034) – la sua volontà di servire la diocesi latina: e per questo fatto potrebbe pensarsi che si trovi sotto la giurisdizione del Vescovo latino. Tuttavia, il CCEO can. 748 § 1 non nomina espressamente la Chiesa latina; quindi, la possibilità di essere ricevuto nel seminario latino dipende, ancora una volta, dall'interpretazione del CCEO can. 1.

g) Altri casi teoricamente meno problematici

In questo paragrafo indicherò diversi altri casi in ordine sparso, in cui interviene la Congregazione per le Chiese orientali.

I vescovi della diaspora devono presentare il rapporto quinquennale direttamente alla Congregazione Orientale, non al Patriarca (CCEO can. 206 § 2); e compiere la visita *ad limina* ogni cinque anni (CCEO can. 208 § 2), non come quelli all'interno del territorio della Chiesa patriarcale che – strettamente parlando – sono tenuti a farla soltanto una volta, entro cinque anni da computare dalla sua intronizzazione e possibilmente assieme al Patriarca (CCEO can. 208 § 1).

La Sede Apostolica interviene anche in casi di fedeli orientali in territori senza gerarchia propria, per designare chi tra i vari vescovi del luogo sarà il loro Gerarca proprio, oppure per dare l'assenso alla scelta operata dal Patriarca (CCEO can. 916 § 5). Anche se significa uscire dal nostro argomento, mi viene alla memoria il problema del CCEO can. 916 § 4. Poniamo il caso di una comunità di fedeli di una Chiesa orientale cattolica residente in un luogo della diaspora dove esiste gerarchia della propria Chiesa *sui iuris*, ma senza parroco proprio (è, infatti, un vero problema la mancanza di parrocchie e/o l'esistenza di parrocchie con limiti imprecisi in paesi di diaspora dove, tuttavia, già da anni esiste gerarchia orientale costituita per vasti territori). Il § 4 del canone in questione prevede che il Vescovo designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris* col consenso del Vescovo del parroco da designare. Questo è un tipico caso in cui non si nomina espressamente la Chiesa latina, ma la maggior parte delle situazioni reali riguardano accordi tra Vescovo orientale e Vescovo latino. Tuttavia, cosa succede se il vescovo orientale non vuole raggiungere questi accordi con il vescovo latino? Da chi dipendono questi fedeli? Ovviamente essi dipenderanno direttamente dal Vescovo orientale⁶¹, a meno che esista uno *ius speciale* come quello dato dalla Congregazione Orientale nel 1982 per gli USA⁶², secondo cui per tutti i fede-

⁶¹ Parimenti, nel caso di fedeli senza gerarchia propria nel territorio (CCEO can. 916 § 5), se il Vescovo (latino) locale non nominasse parroco per quei fedeli, essi dipenderebbero direttamente da lui, non dal parroco locale: cfr. L.F. NAVARRO, "Title 19: Persons and Juridical acts (cc. 909-935)", in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code*, o.c., pp. 625-626.

⁶² Servizio Informazione Congregazione Orientale, ian-feb 1982, p. 16; confermato anche in lettera del Delegato Apostolico al Presidente della N.C.C.B. del 24 giugno 1982: cfr. *Canon Law Digest* 9, pp. 24-25 e *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1984*, pp. 5-9.

li orientali senza parroco proprio si stabilisce la competenza del parroco latino: comunque, si pone il dubbio se questo diritto speciale continua ad essere valido dopo la promulgazione del CIC 1983 e del CCEO (io ritengo di no, ma ora non posso entrare in questa discussione)⁶³. Forse la Congregazione Orientale dovrebbe chiarire questo suo *ius speciale*.

Altro caso di frequente ricorso alla Congregazione Orientale è quello delle richieste di dispensa dalla legge speciale che proibisce ai sacerdoti orientali sposati di esercitare il ministero in America (cfr. CCEO can. 758 § 3)⁶⁴. In passato, la Congregazione non raramente concesse tali dispense per regolarizzare illegittime situazioni di fatto ma – stando a ciò che mi hanno riferito – oggi come oggi queste dispense non si concedono più.

Sembra strano che nella “diaspora” non siano ancora state erette assemblee di Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris* (CCEO can. 322)⁶⁵. Tali assemblee si erigono in quei luoghi “dove sembri opportuno a giudizio della Sede Apostolica” (CCEO can. 322 § 1) e, cioè, la decisione spetta alla Congregazione Orientale che deve agire consultando gli altri Dicasteri coinvolti (cfr. PB art. 58 § 2). Inoltre, da ciò che risulta in *Nuntia*, pare che tali assemblee siano previste soltanto per le regioni a maggioranza orientale⁶⁶, ma nel CCEO can. 322 questo limite non appare da nessuna parte. Nella riunione del 1997 a Nyíregyháza⁶⁷, i gerarchi delle Chiese orientali cattoliche di Europa avevano deciso di fare tale assemblea, ma finora non si è concretizzato nulla.

Naturalmente, dalla diaspora arrivano con frequenza alla Congregazione ricorsi gerarchici. D'altra parte, in teoria il dettame del CCEO can. 1006 causerebbe che i ricorsi originati nel territorio della Chiesa patriarcale arrivassero meno di frequente a Roma, ma la realtà è che essi arrivano, e non pochi.

⁶³ Cfr. F. MARINI, “Determination of Pastors for Eastern Catholics in the United States”, in *CLSA Advisory opinions 1994-2000*, Washington D.C. 2002, pp. 549-551.

⁶⁴ Cfr. P. GEFAELL, *Clerical Celibacy*, in «Folia canonica» 4 (2001), pp. 75-91 [qui, pp. 76-77]; G. NEDUNGATT, *USA: forbidden Territory for Married Eastern Catholic Priest*, in «The Jurist» 63 (2003:1), pp. 139-170.

⁶⁵ P. SZABÓ, “Convento dei Gerarchi ‘plurium Ecclesiarum sui iuris’ (CCEO can. 322). Figura canonica dello *ius commune* e la sua adattabilità alla situazione dell'Europa Centro-orientale”, in H. ZAPP, A. WEISS & S. KORTA (ed.), *Ius canonicum in Oriente et Occidente: Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Peter Lang, Frankfurt 2003, pp. 587-612.

⁶⁶ *Nuntia* 28, pp. 57-58. Cfr. P. SZABÓ, “Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche *sui iuris*” in P. ERDŐ & P. SZABÓ (eds.), *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico – Il Diritto Canonico di fronte al terzo millennio*, Atti dell'XI Congresso internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2002, pp. 235-236, nota 26.

⁶⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *L'identità delle chiese orientali cattoliche: atti dell'incontro di studio dei vescovi e dei superiori maggiori delle chiese orientali cattoliche d'Europa, Nyíregyháza (Ungheria) 30 giugno-6 luglio 1997*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.

Non posso ora soffermarmi a riflettere sull'intervento della Congregazione per l'erezione di eparchie ed esarcati in diaspora (CCEO cc. 177 § 2 e 311 § 2), né sulla nomina dei vescovi in diaspora (CCEO cc. 149; 181 § 2; 314). Infatti, come ho detto all'inizio, vi sono moltissimi altri casi, ma credo che per ora può bastare. Mi sembra di aver messo sufficientemente in luce la tensione positiva tra l'autonomia delle Chiese *sui iuris* e il servizio della Congregazione Orientale verso i fedeli orientali in diaspora.

Possano questi fedeli orientali conservare il loro patrimonio e fiorire nelle "nuove terre", di cui sono ormai cittadini a pieni diritti, coinvolti come tutti gli altri nella costruzione del loro comune avvenire, anche quello religioso.